

ACCORDO PROVINCIALE PER ISTITUZIONE DI MENSE PER DIPENDENTI DA ASSOCIATI ALL'A.C.S.A.M. PER LA PROVINCIA DI MODENA.

1) Le mense alle quali saranno inviati i lavoratori dipendenti delle Aziende iscritte all'A.C.S.A.M. sono quelle gestite dalla Coris che stabilisce i prezzi dei pasti non avendo scopo di lucro sul costo medio del pasto quale è nelle mense e nella fornitura di pasti caldi già in funzione.

2) Il contributo (Una Tantum) a fondo perduto dell'importo del quale dovranno essere rilasciate regolari pezze giustificative ai fini fiscali, viene fissato in L. 38.000 da versarsi, dalle Aziende ubicate in località ove già esistano mense aziendali, in ragione del 50% al momento dell'utilizzo da parte dei dipendenti di tali mense e l'altro 50% a sei mesi data del primo versamento. Mentre le aziende ubicate in località ove non funzionano ancora mense della Coris provvederanno al pagamento della Una Tantum sempre in due soluzioni e precisamente il 50% dalla data in cui tali mense potranno essere utilizzate dai loro dipendenti e l'altro 50% a far data da sei mesi dal primo versamento. L'esazione di tali importi avverrà a cura del Sindacato Autoferrotranvieri.

3) Il costo del pasto verrà suddiviso nel modo seguente:

A tutto il 31.3.79 al 55% a carico della Azienda ed al 45% a carico del lavoratore.

Dal 1 aprile 1979 al 60% a carico della Azienda e ed al 40% a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore verrà trattenuta dalla Azienda calcolandola sull'importo lordo dei buoni mensa acquistati a ogni fine mese.

4) Vengono esclusi dal pagamento della quota a fondo perduto i seguenti lavoratori:

a) conducenti di autotreni ed autoarticolati.

b) personale che lavora abitualmente fuori sede ed è rimborsato a piè di lista.

c) impiegati con mansioni direttive.

I suddetti lavoratori non potranno usufruire delle mense.

5) Il personale che volontariamente non usufruisce delle mense e naturalmente anche quello indicato al N°4 della presente convenzione non potrà chiedere ne oggi nè in futuro l'indennità sostitutiva di mensa.

6) Il presente accordo è valido per tutte le aziende iscritte all'A.C.S.A.M. residenti nella provincia di Modena ad eccezione di quelle residenti nel comprensorio di Carpi, che viene escluso dal presente accordo, in quanto che seguirà la realtà locale in essere fra le aziende e l'amministrazione locale.

7) I locali attualmente adibiti a mensa rientreranno a tutti gli effetti in uso delle aziende interessate per destinarli allo scopo che riterranno più opportuno.

8) L'azienda che sposterà la propria sede non dovrà più versare il contributo di Una Tantum di L. 38.000, e così pure non lo dovrà versare l'azienda che dovesse eventualmente sospendere la propria attività mettendo il personale in cassa integrazione o meno, al momento della ripresa della sua attività.

9) Il Sindacato Autoferrotranvieri segnalerà direttamente alle aziende la loro zona di appartenenza per uso della mensa, tenendo presente che al lavoratore dovrà essere consentita l'utenza più vicina alla Azienda per ovvie ragioni di economia.

10) Il presente accordo è stipulato in esecuzione a quanto disposto dall'art. 8 dell'Accordo Regionale Emilia Romagna stipulato a Bologna il 22.10.77 e avrà validità dal 1 settembre 1978.

Letto, approvato e sottoscritto.

